

**COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA**

COPIA

DELIBERAZIONE N. 65

in data: **11.11.2014**

□ Soggetta invio capigruppo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OTTOBIANO E LA SOCIETÀ SPORTIVA 'ASD OTTOBIANO FOOTBALL CLUB' PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO 'TINO MERELLI' DI PROPRIETÀ COMUNALE.

L'anno **duemilaquattordici** addì **undici** del mese di **novembre** alle ore **09.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

CARNIA Serafino	Presente
TRONCONI Daniela	Presente
CAMPEGGI Giuseppe	Presente

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dott. Lucio Gazzotti** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Carnia Serafino** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 42 del 07.07.2011, con la quale è stata approvata la convenzione con la Società Sportiva A.S.C. OTTOBIANO per la gestione dell'impianto sportivo comunale "Tino Merelli" per il periodo dal 11.07.2011 al 30.06.2014;

CONSIDERATO che questo Comune non ha disponibilità di personale e mezzi per gestire la suddetta struttura e quindi intende affidarne la gestione a Società Sportiva che ne faccia richiesta;

VISTA ora la richiesta pervenuta dalla Società Sportiva "ASD OTTOBIANO FOOTBALL CLUB", in data 03.11.2014, Prot. n. 1569, per ottenere la gestione dell'impianto in argomento;

RITENUTO di dover accogliere tale richiesta, peraltro ad oggi unica presentata, stipulando apposita convenzione per il periodo dal 15.11.2014 al 30.06.2015;

ESAMINATA la bozza della convenzione, predisposta dall'Ufficio Segreteria in base agli indirizzi dell'Amministrazione e ritenutala meritevole di approvazione;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ACQUISITI gli allegati pareri di legge;

CON VOTAZIONE unanime favorevole, espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la convenzione con la Società Sportiva "ASD OTTOBIANO FOOTBALL CLUB", per la gestione dell'impianto sportivo comunale "Tino Merelli", allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, per il periodo dal 01.12.2014 al 30.06.2015;
2. **DI DARE** mandato al Sindaco pro tempore di sottoscrivere la suddetta convenzione, in qualità di legale rappresentante dell'Ente;
3. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Presidente della Società Sportiva "ASD OTTOBIANO FOOTBALL CLUB", quale legale rappresentante della stessa, per la sottoscrizione della convenzione ed affinché si attenga a tutto quanto in essa contenuto.

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

COMUNE DI OTTOBIANO

Provincia di Pavia

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OTTOBIANO E LA SOCIETA' SPORTIVA "ASD OTTOBIANO FOOTBALL CLUB" PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO "TINO MERELLI" DI PROPRIETA' COMUNALE.

L'anno duemilaquattordici, il giorno _____ del mese di _____, presso la Residenza Comunale, innanzi a me, Dr. Lucio Gazzotti, Segretario Comunale, autorizzato a ricevere gli atti del Comune, senza l'assistenza di testimoni per avervi i Signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi,

SONO PERSONALMENTE COMPARSI

Carnia Serafino, nato a Mede il 06.10.1969, Sindaco pro tempore del Comune di Ottobiano, il quale interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, C.F. 83002010185, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. ---- del ----, dichiarata immediatamente eseguibile;

Uccelli Jonathan, nato a Mede il 06.10.1975, C.F. CCLJTH75R06F080X, che interviene nella sua qualifica di Presidente della Società Sportiva "ASD OTTOBIANO FOOTBALL CLUB" con sede in Ottobiano in Via Gambarana n. 8;

Detti comparenti della cui identità e capacità giuridica di contrattare io Segretario Comunale sono personalmente certo.

PREMESSO

Che con deliberazione n. --- del ---- la Giunta Comunale ha approvato la convenzione fra il Comune di Ottobiano e la Società Sportiva "ASD OTTOBIANO FOOTBALL CLUB" per la gestione del Centro Sportivo denominato "Tino Merelli" di proprietà comunale ubicato in Via S. Giorgio, per il periodo dal 15.11.2014 e fino al 30.06.2015.

TUTTO CIO' PREMESSO

Ritenuta la premessa parte integrante del presente atto, i soggetti sopra generalizzati ed intervenuti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

Il Comune di Ottobiano, nella persona del Sindaco pro tempore Sig. Serafino Carnia, concede al Sig. Uccelli Jonathan, che interviene nella sua qualifica di Presidente della Società Sportiva "ASD OTTOBIANO FOOTBALL CLUB" (da ora in poi denominata Concessionaria), la gestione e l'uso dell'impianto sportivo comunale denominato "Tino Merelli" di proprietà comunale ubicato in Via S. Giorgio.

ART. 2

La convenzione **decorre dal 01.12.2014 e scadrà il 30.06.2015.**

ART. 3

La consegna dei beni mobili ed immobili costituenti l'impianto sportivo alla Concessionaria, sarà effettuata mediante apposito verbale da redigere a cura del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, a seguito di verifica dello stato di fatto e determinato lo stato di consistenza del campo e degli impianti in contraddittorio con la Società convenzionata. I beni dovranno essere mantenuti nelle condizioni in cui si trovano al momento della consegna, salvo la normale usura. Si farà luogo, entro la scadenza della convenzione, ad una verifica da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale ed alla stesura di un verbale accertante lo stato d'usura e gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione che si rendessero necessari. La Società convenzionata, con la stipula della predetta convenzione, assumerà la qualifica di custode dell'impianto sportivo in parola ed avrà a disposizione le chiavi del medesimo.

ART. 4

La Concessionaria usufruirà di detto impianto sportivo solo ed esclusivamente per l'attività agonistica del calcio e consentirà che nell'impianto sportivo si possano disputare gare di calcio (campionato,amichevoli,tornei) e relativi allenamenti di eventuali Società che abbiano la sede sociale nel Comune di Ottobiano e che siano regolarmente iscritte alla F.I.G.C. e/o C.S.I., o di squadre che dovessero essersi costituite nel Comune di Ottobiano. La Società che ne usufruisce dovrà eseguire i lavori di segnature del campo, pulizia spogliatoi o, a discrezione della Società convenzionata, riconoscere alla medesima un importo in denaro, che dovrà essere concordato con il Comune. Inoltre, la Società convenzionata potrà consentire di utilizzare l'impianto sportivo da parte di Società o Gruppi anche non residenti, previo consenso scritto da parte dell'Amministrazione Comunale. La concessione dell'impianto a terzi dovrà sempre tener conto delle esigenze della "ASD OTTOBIANO FOOTBALL CLUB", adeguandosi alle medesime.

ART. 5

La Concessionaria s'impegna a promuovere e ad incentivare il gioco del calcio nell'ambito del Comune di Ottobiano, con massima attenzione al settore giovanile. In modo particolare si adopererà per la costituzione di una squadra formata da giovani residenti nel Comune di Ottobiano, che utilizzerà per la propria attività l'impianto sportivo concesso in gestione.

ART. 6

Il Comune di Ottobiano si riserverà di utilizzare l'impianto sportivo per l'organizzazione di manifestazioni sportive e/o culturali, anche ed eventualmente in collaborazione con le Scuole, ovvero con altre associazioni attive nel Comune, senza corrispondere nessun onere, tranne il rimborso delle spese di riscaldamento per le ore di effettivo uso della tensostruttura da parte degli alunni della scuole elementari, previa consultazione con la Società convenzionata, per non intralciare le attività sportive programmate dalla medesima.

La Concessionaria dovrà concedere inoltre l'uso dei servizi igienici degli spogliatoi ed il passaggio a lato del campetto di allenamento agli alunni delle scuole elementari durante le ore di lezione di educazione fisica durante l'anno scolastico.

ART. 7

La Concessionaria si impegna ad assumere la manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo, in particolare :

- taglio dell'erba settimanale nel campo da gioco.
- taglio dell'erba nelle zone interne al campo da gioco.
- irrigazione del campo da gioco.
- concimazione del campo da gioco.
- borlonatura del campo da gioco quando necessita.
- sgombero neve nel campo da gioco se necessario.
- taglio dell'erba nel campetto allenamenti e nella zona parcheggio del campetto.
- innaffiatura e potatura delle piante all'interno della cinta dell'impianto sportivo.
- fornitura delle reti alle porte di calcio.
- tinteggiatura e verniciatura interna dei locali da effettuarsi all'occorrenza.
- pulizia degli spogliatoi e dei bagni.
- tutta la manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo.
- sarà a carico pertanto della concessionaria la sostituzione di vetri, lampadine, maniglie, serrature, apparecchi sanitari, rubinetterie ecc.
- custodia dell'impianto.

ART. 8

Sono a carico della Concessionaria le seguenti spese di gestione dell'impianto:

- Energia Elettrica (anche quella della tensostruttura adiacente l'impianto)
- Gas
- Acqua

- Tassa Rifiuti

ART. 9

Il Comune di Ottobiano s'impegna a sgomberare la neve nelle strade che immettono nell'impianto sportivo.

ART. 10

Nell'ambito della gestione del campo di allenamento, previa esecuzione dei lavori di cui al punto 7, la Concessionaria ha facoltà di concederlo in uso a terzi alle seguenti condizioni:

- a titolo gratuito, nel caso in cui l'uso non contempli l'utilizzo dell'impianto di illuminazione, ovvero degli spogliatoi;
- a titolo oneroso, per un importo da concordare con il Comune, nel caso in cui vi fosse richiesta di usufruire dell'impianto di illuminazione, ovvero degli spogliatoi.

ART. 11

Il Comune di Ottobiano ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento lo stato di fatto degli impianti e delle attrezzature date in concessione.

Il Sindaco, o suo delegato, come concordato con la Concessionaria, dovrà essere invitato dalla stessa a partecipare a tutte le riunioni nelle quali verranno definite e programmate le manifestazioni sportive e culturali promosse dalla Società.

ART. 12

Il Comune di Ottobiano non vanterà nessun diritto sugli introiti percepiti per l'ingresso al campo durante qualsiasi gara di calcio.

ART. 13

La Concessionaria terrà sollevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone ed a cose sue o di terzi per effetto o in occasione dell'uso dell'impianto sportivo; si impegna altresì a rispettare e a far rispettare integralmente le normative in materia di agibilità e di sicurezza degli impianti, assumendosene le relative responsabilità; inoltre si impegna a risarcire le spese provocate da invasione di campo o comunque derivanti da fatto proprio di altre persone.

ART. 14

In caso di uso dell'impianto sportivo da parte di Società o di terzi, la Concessionaria usufruirà si impegna ad ottenere dai predetti l'opportuna polizza assicurativa, prima del rilascio dell'autorizzazione per l'uso del campo da gioco, per la copertura dei danni causati a persone o a cose. Il Comune è comunque sollevato da ogni responsabilità di qualsiasi tipo, che rimane a carico della Concessionaria, responsabile dell'uso del campo.

ART. 15

L'inosservanza delle condizioni riportate nella presente convenzione o di una sola di essa comporterà la decadenza della convenzione stessa.

ART. 16

La Concessionaria si impegna a trasmettere al Comune, alla scadenza della convenzione, un rendiconto contabile inerente l'attività svolta e l'elenco di tutte le manutenzioni effettuate.

ART. 17

Tutte le controversie tra il Comune e la Concessionaria, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno definite da un Collegio Arbitrale, costituito da un Arbitro scelto da ciascuna delle parti e da un Terzo scelto di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Vigevano. Le parti convengono che gli Arbitri giudicheranno secondo diritto.

Di quanto sopra scritto è stata data lettura ai componenti che accettano e sottoscrivono.

IL SINDACO DI OTTOBIANO
Sig. Carnia Serafino

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA' CONVENZIONATA
Sig. Uccelli Jonathan

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Lucio Gazzotti

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

**F.to Arch. Francesco
Dondi**

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

-
- ❑ Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 14.11.2014 Al 29.11.2014 Ai sensi dell'Art. 124 comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
 - ❑ Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
 - ❑ Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell' art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 14.11.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs267/00:

- ❑ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (24.11.2014) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
- ❑ È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Addì, _ 24.11.2014 _

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 24.11.2014

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
